

STATUTO DI ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA

TITOLO I – Denominazione e sede

Art. 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita l'Associazione Polisportiva Dilettantistica "Discipline e Arti Marziali Orientali" abbreviato in A.P.D. DAMO, associazione senza finalità di lucro, che riunisce tutti i cittadini che volontariamente intendono perseguire gli scopi enunciati dal seguente statuto.

L'associazione ha sede in Roma, Via Filippo Marchetti n°2. Essa aderisce alla CSEN - Centro Sportivo Educativo Nazionale e relative strutture periferiche.

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI, nonché agli Statuti e ai Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali o dell'Ente di Promozione Sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

L'associazione potrà costituire delle sezioni distaccate nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

La denominazione sociale, può essere integrata con altre espressioni con delibera del Consiglio Direttivo.

TITOLO II – Scopi / Oggetto Sociale

Art. 2

L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

Art. 3

L'associazione di ripropone di:

- a) promuovere e sviluppare le attività sportive dilettantistiche, in particolare, ma non esclusivamente nell'ambito delle discipline orientali marziali ed olistiche tra le quali si elencano in modo non tassativo: Kung fu Cinese tradizionale, Tai Chi Chuan (o Taijiquan), Chi Kung (o Qigong), Yoga, Shiatsu, Massaggio Ayurvedico e tutte le discipline connesse e affini;
- b) la divulgazione della conoscenza dei fondamenti del benessere psico-fisico e spirituale, al fine di promuovere la consapevole gestione della salute;
- c) la sensibilizzazione e la promozione dei rapporti umani e l'educazione alla socialità e alla salute;
- d) la divulgazione delle teorie e la promozione delle esercitazioni pratiche della meditazione dinamica e statica completa;
- e) la divulgazione e la pratica di tecniche di rilassamento;
- f) organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
- g) promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive;
- h) studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport;
- i) gestire impianti, propri e terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
- j) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
- k) indire concorsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
- l) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci.

Per attuare le suddette finalità l'Associazione darà vita a corsi, seminari ed a tutte le attività utili alla divulgazione della conoscenza delle tecniche, filosofie, tradizioni, sistemi di vita e disciplina del corpo e della mente che portano al benessere fisico, psichico e spirituale di ogni persona.

Al fine di raggiungere tale oggetto sociale, L'Associazione potrà avviare iniziative educative, ricreative, sportive, culturali, artistiche e musicali con riunioni, spettacolo, ritrovi, viaggi, feste e seminari carattere polivalente e potrà occuparsi della promozione di tutte le attività legate alle pratiche previste dallo statuto.

L'Associazione potrà, in via esemplificativa e non tassativa, ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, esercitare le sotto indicate attività, connesse alle attività istituzionali e strumentali per il raggiungimento delle finalità associative.

- svolgere corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento;
- provvedere alla distribuzione di pubblicazioni, audiovisivi e altro materiale legato all'esercizio delle discipline previste dallo statuto;
- svolgere manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre per il raggiungimento dei propri obiettivi in ambito regionale, nazionale ed estero;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati;
- promuovere e pubblicizzare la propria attività e la propria immagine, utilizzando modelli ed emblemi;
- svolgere attività correlate e strumentali alle discipline previste dallo statuto, che ne costituiscono il naturale completamento;
- promuovere lo scambio con altre associazioni aventi finalità analoghe, in Italia e all'estero, organizzando viaggi di approfondimento e di conoscenza delle discipline di cui all'articolo 3;
- gestire centri di ritrovo per gli associati, anche di altre associazioni con finalità analoghe, con possibile attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- aprire un sito internet.

È fatto divieto agli organi amministrativi dell'Associazione di svolgere o far svolgere attività con scopi diversi da quelli sopra indicati, ad eccezione di quelli ad essi direttamente connesse o di quelle accessorie e comunque con l'esclusivo perseguimento delle finalità associative.

A fini organizzativi, l'Associazione potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato, strutture ed attrezzature idonee alla pratica delle discipline che intende divulgare.

Nell'ambito delle proprie attività sportive essa potrà avvalersi per il raggiungimento degli scopi sociali anche dell'ausilio di altre associazioni e/o società o partecipare ad altre associazioni o società con oggetto analogo al proprio e potrà promuovere e partecipare ad associazioni analoghe.

Sempre ai fini del conseguimento delle proprie attività istituzionali essa potrà gestire impianti sportivi che per le loro caratteristiche siano conformi agli usi ad essa necessari, oltre che conformi alle normative di Legge.

L'Associazione potrà aderire, sempre se ciò sia conforme alle finalità statutarie, a confederazioni, enti ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statutarie, esistenti o da costituire.

L'Associazione non ha scopi di lucro; gli eventuali proventi della attività associativa devono essere reinvestiti in attività finalizzate al perseguimento degli scopi sociali. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, fondi, riserve o capitale, salvo che questo sia imposto dalla legge.

TITOLO III - Soci

Art. 4

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

I Soci si distinguono nelle seguenti categorie:

- Onorari
- Fondatori
- Effettivi
- Juniores

1 Possono essere Soci Onorari:

i cittadini italiani e/o stranieri che si siano particolarmente distinti nelle discipline previste nell'oggetto sociale o che abbiano sensibilmente contribuito allo sviluppo dell'Associazione;

Altre personalità insigni per il pubblico riconoscimento.

Le nomine a Socio Onorario sono riservate all'Assemblea Straordinaria dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

I Soci Onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo e non possono essere eletti a cariche sociali.

2 Sono Soci Fondatori le persone indicate nell'Atto Costitutivo.

3 Possono essere Soci Effettivi i cittadini italiani e stranieri che avendone fatto domanda siano stati accettati come tali dal Consiglio Direttivo, o dall'Assemblea a suo discrezionale ed insindacabile giudizio.

Hanno diritto di voto alle Assemblee tutti i Soci di maggiore età, purché in regola con ogni pagamento dovuto all'Associazione. Tutti i Soci usufruiscono del diritto di utilizzo delle attrezzature sportive.

4 Possono essere Soci Juniores i cittadini italiani e/o stranieri di età non superiore agli anni diciotto che ottemperino alle disposizioni dello Statuto e del regolamento e che avendone fatta domanda sottoscritta anche dall'esercente la potestà che assume ogni obbligo relativo, siano stati accettati.



come tali dal Consiglio Direttivo a suo discrezionale ed insindacabile giudizio.
I Soci Juniores usufruiscono del diritto di utilizzo delle attrezzature limitatamente a quanto stabilito dal regolamento, ma non hanno diritto al voto nelle assemblee

Art. 5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà fare richiesta scritta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione, secondo il criterio del silenzio-assenso. In caso di rigetto della domanda verrà data motivata comunicazione scritta. All'atto della richiesta verrà rilasciata la tessera sociale e il richiedente ad ogni effetto acquisirà la qualifica di socio, che sarà intrasmissibile. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6

La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione,
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifiche delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a partecipare alle elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle Deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo.

Art. 7

I soci sono tenuti a versare una quota associativa annuale stabilita in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV - Recesso - Esclusione

Art. 8

La qualifica di socio si perde:

- a) per recesso
- b) per esclusione
- c) per causa di morte

Art. 9

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione
- b) si renda moroso nel versamento del contributo annuale per un periodo superiore ai tre mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali all'Associazione



Art. 10

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera, ad eccezione del caso previsto al punto b) dell'art. 9, e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio della comunicazione, ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO V - Risorse Economiche / Fondo comune

Art. 11

Il fondo comune è indivisibile ed è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione da soggetti pubblici o privati finalizzati al sostegno dell'attività e dei progetti per un migliore conseguimento degli scopi sociali e da eventuali avanzi di gestione.

Costituiscono, inoltre, il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, bensì in attività istituzionali statutariamente previste.

Esercizio sociale

Art. 12

L'esercizio sociale va dal 1/1 al 31/12 di ogni anno

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all'Assemblea degli associati. Il bilancio, o rendiconto, deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VI - Organi dell'associazione

Art. 13

Sono organi dell'Associazione:

- A) l'Assemblea degli associati;
- B) il Consiglio Direttivo;
- C) il Presidente

Assemblee

Art. 14

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e seconda convocazione. L'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di lettera semplice, fax, e-mail, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

Art. 15

L'Assemblea ordinaria

- a) approva il bilancio consuntivo;
- b) procede alla nomina delle cariche sociali;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal C.D.;
- d) approva gli eventuali Regolamenti.

L'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno entro i 4 mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il C.D. la ritenga necessaria o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti, se eletto, da almeno 1/10 degli associati.



In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 20 giorni dalla data della richiesta.

Art. 16

L'Assemblea, di norma, è considerata **straordinaria** quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Art. 17

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà +1 degli associati.

In seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni secondo il principio del voto singolo, in regola con il pagamento delle quote annuali. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. Le delibere delle Assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'O.d.G. salvo che sullo scioglimento dell'Associazione per cui occorrerà il voto favorevole dei 3/5 degli associati presenti.

Art. 18

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice-Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

Consiglio Direttivo

Art. 19

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri scelti fra gli associati che non ricoprano analoghe cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina sportiva (pena decadenza dall'incarico).

I componenti del Consiglio restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente e il Vice-Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera o posta elettronica da spedirsi non meno di 8 giorni prima dell'adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

A) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;

B) redigere il bilancio preventivo e consuntivo;

C) compilare i regolamenti interni;

D) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;

E) deliberare sulla costituzione e scioglimento delle Sezioni Sportive Autonome;

F) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;

G) nominare i responsabili delle Commissioni di lavoro e dei settori di attività di cui si articola la vita dell'Associazione;

H) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;

I) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali ai suoi membri.

Art. 20

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti del Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangano in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Presidente

Art. 21

Il Presidente che viene eletto dal Consiglio Direttivo ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. Al presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice-Presidente. In caso di

dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 giorni l'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 22

Il Collegio dei Revisori dei Conti può essere eletto dall'Assemblea. E' composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche fra i non soci. Resta in carica 2 anni ed elegge al proprio interno il Presidente. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali.

Art. 23

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (libro verbali assemblea, libro verbali consiglio direttivo e libro soci) deve essere assicurata una sostanziale pubblicità degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti economico-finanziari annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

Art. 24

L'esercizio sociale dell'associazione si apre il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno deve essere redatto, a cura del Consiglio direttivo, un rendiconto contabile-economico-finanziario, accompagnato da una relazione redatta dallo stesso Consiglio direttivo.

Dal rendiconto devono risultare, con chiarezza e precisione, i beni, contributi e lasciti ricevuti, le altre entrate e le spese per voci analitiche.

Il rendiconto contabile-economico-finanziario e la Relazione del Consiglio devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

L'assemblea deve essere convocata con avviso esposto nella sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea.

Il rendiconto e la relazione devono essere depositati, presso la sede sociale, nei quindici giorni precedenti la data fissata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

L'avviso dovrà contenere la data della prima e della seconda convocazione.

L'assemblea di approvazione dovrà tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'approvazione del rendiconto e della relazione dovrà avvenire con le modalità previste dall'art. 15 dello statuto sociale.

In caso di impedimento l'assemblea di approvazione del rendiconto potrà tenersi entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e quindi entro la fine di giugno dell'anno successivo.

Art. 25 – Patrimonio

Al fine di svolgere la propria attività e per il raggiungimento dei suoi scopi, l'Associazione potrà ricevere contributi di ogni tipo, lasciti e donazioni, sia da persone fisiche sia da enti.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- Dall'imposto delle quote associative annuali
- Dai beni mobili ed immobili che divenissero proprietà dell'Associazione
- Da eventuali fondi di riserva costituiti da eccedenze di bilancio dei periodi precedenti
- Da eventuali donazioni, erogazioni, contributi e sovvenzioni.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- Dalle quote sociali annuali
- Dalle quote particolari una tantum
- Dalle quote di partecipazione ad attività quali incontri, convegni, seminari, corsi e altre manifestazioni
- Da contribuzioni e/o sovvenzioni da parte di persone fisiche o enti pubblici o privati
- Da ogni altra entrata conseguita nel rispetto delle finalità istituzionali.

Art. 26 – Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra Associazione e i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri o, in difetto, dal Presidente del Consiglio Sindacale se nominato, o in sua assenza, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'Associazione.



La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nome del proprio arbitro. L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto l'arbitro sarà nominato su richiesta della parte che ha promosso l'arbitrato, dal Presidente del Collegio Sindacale se nominato, o in sua assenza, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'Associazione.

Il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.

TITOLO VII – Scioglimento

Art. 27

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea determina la destinazione del patrimonio attivo e le modalità della liquidazione.

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno 3/5 dei presenti aventi diritto al voto.

In caso di scioglimento dell'associazione sarà nominato un liquidatore, scelto fra i non soci.

Esaurita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità generale a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23/12/1996 n°662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Norma finale

Art. 28

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile, le Disposizioni di Legge vigenti e le disposizioni dell'ordinamento sportivo.



Chiuso